

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE REGGIO PARMA FESTIVAL"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, l'"ASSOCIAZIONE REGGIO PARMA FESTIVAL".

L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

L'Associazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede legale in Parma; l'Associazione potrà istituire altre sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo sociale

L'Associazione, ente privato che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere anche indirettamente, attraverso l'uso e il coordinamento delle strutture esistenti in capo ai soci, tutte le attività aventi rilevante interesse culturale e artistico, che siano atte a valorizzare e a diffondere l'amore per la cultura, per il teatro e per l'arte musicale in genere.

A tal proposito, l'Associazione opererà al fine di:

- a) realizzare tramite il coordinamento di ~~Festival Reggio Emilia Danza, Festival Verdiano~~ **Festival Aperto, Festival Verdi di Parma e Busseto** e Teatro Festival Parma ogni iniziativa a carattere artistico e musicale, mediante l'ideazione, l'allestimento, l'affidamento di spettacoli di musica sinfonica, di musica lirica, di danza e di prosa, anche in collaborazione con teatri, fondazioni e altre istituzioni assimilate, nazionali e internazionali, allo scopo di organizzare e produrre una manifestazione annuale multidisciplinare di livello europeo;
- b) gestire direttamente o indirettamente i teatri ad essa eventualmente affidati, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale e realizzando, anche in sedi diverse dalla propria, nel territorio nazionale e all'estero, le attività artistiche e culturali atte a raggiungere gli scopi previsti dallo Statuto;
- c) contribuire alla realizzazione di tutte le attività necessarie o complementari alle produzioni sinfoniche, liriche, di prosa e di balletto, dei teatri nazionali e internazionali, nell'ambito di un'organica programmazione;
- d) incentivare, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore teatrale e musicale, anche attraverso la corresponsione di borse di studio o di riconoscimenti per i soggetti particolarmente meritevoli;
- e) promuovere attività di studio, di ricerca, di esposizione e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, anche attraverso l'organizzazione di incontri, giornate di studio, convegni, dibattiti, mostre ed esposizioni all'interno e all'esterno dei teatri o in ogni altro luogo, in Italia o all'estero, che risulti idoneo a tal fine;
- f) pubblicare cataloghi, riproduzioni, materiale illustrativo e didattico riguardante i settori in cui l'Associazione opera e quelli affini;
- g) produrre spettacoli ed eventi musicali da diffondersi anche attraverso supporti multimediali e audiovisivi, nonché mediante la realizzazione di filmati e di pellicole cinematografiche.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale e internazionale, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati al fine di fungere da ausilio e supporto per tutte le attività tese a diffondere e promuovere l'arte musicale e teatrale e ogni attività o disciplina ad esse affine, adoperandosi per coinvolgere i mass media, il mondo accademico e le altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo o affine al proprio.

Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale, l'Associazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali e accessorie.

L'Associazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. L'Associazione può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Soci

L'Associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori le persone giuridiche e, in genere, gli enti riconosciuti che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari le persone giuridiche e, in genere, gli enti riconosciuti che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno presentato domanda di ammissione e versato la relativa quota associativa.

La richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati. Le persone giuridiche, in particolare, devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata all'unanimità dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento e al finanziamento della sua attività.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

Sono soci fondatori dell'Associazione: il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma, la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, la Fondazione Teatro Due e la Fondazione Teatro Regio di Parma.

Coloro che concorrono alla formazione del fondo dell'Associazione non possono richiedere la restituzione totale o parziale delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 4 - Diritti

L'adesione all'Associazione comporta, per i soci fondatori e ordinari e in regola con il pagamento della quota associativa, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto a essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione.

Art. 5 - Doveri

I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e negli eventuali regolamenti di cui essa vorrà dotarsi.

I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Esclusione

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte o estinzione delle persone giuridiche o enti;
- b) recesso;
- c) morosità nel pagamento delle quote;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio di Amministrazione; le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché siano fatte almeno tre mesi prima e solo dopo aver assolto ad ogni obbligo nei confronti dell'Associazione per gli impegni dalla medesima assunti nell'esercizio, ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno consecutivo comporta la perdita automatica della qualità di socio.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La delibera assembleare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1) Composizione

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, è composta da tutti i soci con diritto di voto.

I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e partecipano all'Assemblea mediante il legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

8.2) Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, **sia in presenza che da remoto**, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, ed entro il 31 dicembre per l'approvazione

del preventivo economico.

L'Assemblea si riunisce inoltre su convocazione del Presidente, nonché quando ne venga a questi rivolta richiesta da parte di almeno due soci ovvero di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, ~~telefax~~ o e-mail, a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni precedenti la data fissata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

8.3) Competenze dell'Assemblea

I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) stabilire gli eventuali compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e i compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulle domande di ammissione dei soci;
- e) deliberare sull'esclusione del socio proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- g) approvare il preventivo economico;
- h) approvare il rendiconto economico finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- i) deliberare all'unanimità l'importo della quota associativa annuale proposta dal Consiglio di Amministrazione;
- j) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- k) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

8.4) Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima o seconda convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

8.5) Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni portanti la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e l'ammissione di nuovi soci devono essere prese all'unanimità.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto ~~da un componente dell'Assemblea~~ dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dai soci.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e rappresenta l'associazione di fronte a terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- c) presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Quale che sia il momento della nomina, il Presidente dura in carica fino al termine del quadriennio in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione vigente al momento della sua nomina, e il suo incarico scade pertanto contestualmente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Non può essere revocato se non per giusta causa.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

10.1) Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di quattro a un massimo di sei membri, eletti dall'Assemblea, uno dei quali su designazione del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, uno su designazione del Comune di Parma, uno su designazione del Comune di Reggio Emilia e uno su designazione unitaria degli altri soci fondatori di cui all'art. 3 del presente Statuto.

~~I consiglieri durano in carica quattro anni.~~

Il Consiglio di Amministrazione ha durata di quattro anni. Ogni consigliere dura in carica fino al termine del quadriennio in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione vigente al momento della sua nomina e il suo incarico scade contestualmente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri possono essere rieletti.

10.2) Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) nominare al suo interno il Vicepresidente;
- c) approvare il progetto artistico;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le nuove richieste di ammissione all'Associazione per le deliberazioni da adottare ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;
- e) proporre all'Assemblea i nominativi dei soci da escludere nei casi stabiliti dal presente Statuto;
- f) predisporre il preventivo economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predisporre il rendiconto economico finanziario e la relazione sulle attività svolte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) proporre l'importo della quota associativa annuale, da deliberarsi da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

10.3) Validità

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, **sia in presenza che da remoto**, con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, ~~telex~~ o e-mail, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riassunte in un verbale redatto ~~da un~~

consigliere dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere il Presidente deve procedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea ai fini della ricomposizione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

11.1) Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno due membri effettivi e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. **Tutti i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea**; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e un membro supplente sono designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, **i due membri effettivi sono designati uno dal Comune di Parma e uno dal Comune di Reggio Emilia.**

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

L'Assemblea può revocare i revisori solo in presenza di giusta causa.

11.2) Convocazione

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le verifiche del collegio devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dai Revisori.

11.3) Competenze

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria;
- b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) a esprimere il proprio parere mediante apposita relazione sul rendiconto economico-finanziario.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 12 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

L'Associazione destina tutte le sue risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Quote annuali

L'importo delle quote associative è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte o di estinzione delle persone giuridiche o enti.

Art. 14 – Donazione e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego, in

armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 15 – Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai soci fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dai soci subentrati successivamente;
- b) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- c) introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- d) contributi, donazioni e liberalità erogati da enti e da privati;
- e) ricavato da sottoscrizioni e da raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statuari;
- f) erogazioni effettuate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a sostegno dell'attività istituzionale svolta;
- g) proventi delle eventuali attività commerciali.

Art. 16 – Divieto di distribuzione

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 18 – Regolamenti interni

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, l'Associazione può dotarsi di regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20 – Disposizione transitoria

Qualora all'Associazione aderiscano, in qualità di soci fondatori, enti aventi personalità giuridica i quali diano luogo alla fondazione di altri enti che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento alla data di costituzione dell'Associazione, a questi ultimi spetterà il subentro in qualità di socio, all'ente avente personalità giuridica, a decorrere dalla data di conseguimento di detto riconoscimento, essendogli attribuita automaticamente la qualifica di socio fondatore.

Art. 21 – Rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni, alle leggi e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.